

IPOTESI DI ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL PER I DIPENDENTI DELLE
IMPRESE EDILI ED AFFINI DEL 18.06.2008, RINOVATO IL 19.04.2010, PER I LAVORATORI
EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

In data 5 -4- 2013, presso la sede del Collegio dei Costruttori,

tra

il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all'ANCE, rappresentata dal Presidente Sig. Paolo Alessandroni e dal direttore del Collegio sig.ra Alessia Del Mastro e dai Sigg.ri Leonardo Bianchelli, Patrizia Paoloni, Dario Bruni e Maurizio Campanelli, con l'assistenza di Paolo Centofanti e Stefano Sansonetti di Confindustria Ancona

e

la FILLEA – CGIL Provinciale rappresentata dai Sig.ri Tommaso Bisci e Daniele Boccetti

la FILCA – CISL Provinciale rappresentata dal Sig.ri Luca Tassi e Jacopo Lasca

la FENEAL – UIL provinciale rappresentata dal Sig.ri Luciano Fioretti e Christian Fioretti

VIENE STIPULATO

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo dell'accordo di rinnovo del CCNL del 18 giugno 2008, sottoscritto il 19 aprile 2010, da valere in tutto il territorio della Provincia di Ancona, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per gli operai e gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati.

Premesso che

- la situazione economica del settore delle costruzioni della Provincia di Ancona sta attraversando una fase di forte ridimensionamento come anche nelle altre provincie delle Marche, e che occorre da un lato imporre azioni di controllo e repressione per combattere il lavoro nero e i fenomeni di concorrenza sleale, dall'altro, individuare tutte le possibili azioni di sostegno alle imprese virtuose, che perseguono la regolarità contributiva e applicano correttamente le normative sull'igiene e sicurezza sul lavoro;
- l'attuale situazione molto difficile per il settore delle costruzioni rende oltremodo delicato il rinnovo del CCPL scaduto il 31.12.2010
- È comunque intenzione delle parti definire delle intese che, in considerazione del perdurare della grave crisi economico-finanziaria, permettano di aumentare la competitività delle imprese del territorio nonché di incentivare la retribuzione di secondo livello dei lavoratori;



Tutto ciò premesso, la parti stipulano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del CCNL 20/05/2004, il seguente verbale di accordo che modifica per quanto richiamato il Contratto Collettivo Provinciale del 11.07.2007 scaduto il 31/12/2010.

PREMIO INTEGRAZIONE MALATTIA (articolo da definire)

Visto quanto stabilito dall'art.38 del vigente CCNL, le parti, valutata positivamente la sperimentazione prevista dall'Accordo provinciale del 10.09.2009, concordano che sarà erogato dalla Cassa Edile un premio lordo di euro 110,00 a tutti i lavoratori che al termine dell'esercizio finanziario del 30 settembre di ogni anno, abbiano avuto nell'anno un'assenza per malattia non superiore a sei giorni.

Il premio sarà erogato una sola volta anche in presenza di più assenze nell'anno di riferimento con durata inferiore a sei giorni.

Per avere diritto al premio il lavoratore deve avere denunciato e versato alla Cassa Edile di Ancona un monte ore lavorative non inferiore di 1600 comprese le ore di infortunio.

Qualora la gestione Cassa Edile non sia in grado di dare la totale copertura alla prestazione di cui sopra, si autorizza ad utilizzare tutto o in parte il fondo APES.

PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI (ex ART.22)

"Sussidio per protesi odontoiatriche-acustiche-ortopediche."

Protesi odontoiatriche

All'iscritto che si sottoponga ad una protesi dentaria spetta una prestazione pari al 50% del costo sostenuto, fino ad un rimborso massimo di 600 euro, alle condizioni che seguono :

- la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data fattura;
- l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda;
- l'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 600 ore denunciate e versate
- alla domanda deve essere allegata la fattura del dentista in originale e che identifichi puntualmente il costo della protesi dentaria in quanto dalla prestazione sono escluse le semplici cure e similari.
- La prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico) qualora il lavoratore abbia maturato nei dodici mesi precedenti 900 ore denunciate e versate.
- Il sussidio per la prestazione è erogato al lavoratore e a un solo familiare, una sola volta l'anno.

Protesi oculistiche

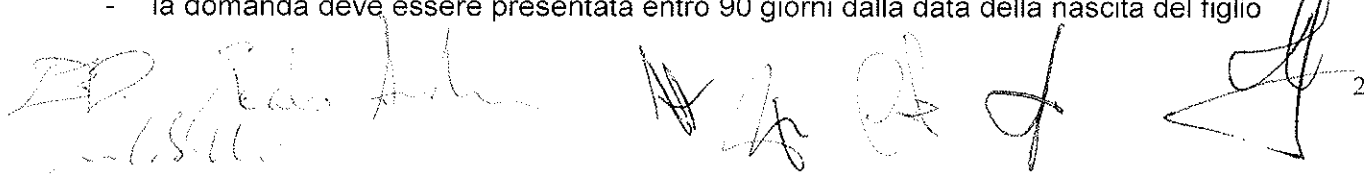
All'iscritto che acquisti una protesi oculistica (lenti ed occhiali da vista e lenti a contatto) spetta una prestazione pari al 50% del costo sostenuto, fino ad un rimborso massimo di 150 euro, alle condizioni che seguono :

- la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data fattura
- l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda
- l'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 600 ore denunciate e versate
- alla domanda deve essere allegata la fattura dell'ottico in originale e relativa prescrizione medica
- la prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico) qualora il lavoratore abbia maturato nei dodici mesi precedenti 900 ore denunciate e versate.
- Il sussidio per la prestazione è erogato al lavoratore una sola volta l'anno

Nascita del primo figlio

All'iscritto a cui nasca il primo figlio o adotta un primo figlio, spetta una prestazione di € 700 lordi alle condizioni che seguono :

- la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della nascita del figlio



- l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda
- l'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 1000 ore denunciate e versate
- alla domanda deve essere allegata copia del certificato di nascita e dello stato di famiglia

Il tetto massimo di spesa previsto per l'art 22, come sopra modificato, compreso il contributo della nascita del primo figlio viene **elevato a 100.000 euro**.

Qualora la gestione Cassa Edile non sia in grado di dare la totale copertura alle prestazioni di cui sopra, si autorizza ad utilizzare tutto o in parte il fondo APES.

Al lavoratore avente diritto verrà effettuata una prima erogazione pari al 70% del totale rimborsabile entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, la seconda al termine dell'esercizio in relazione alla copertura del tetto massimo previsto.

Preso atto delle gravissime difficoltà del settore delle costruzioni nonché dei lavoratori dipendenti delle imprese della Provincia di Ancona, le modifiche apportate all'art. 22 e le condizioni di cui sopra si intendono temporanee e quindi si intendono pienamente efficaci dalla data di sottoscrizione del presente verbale e fino al 30/09/2014. Dopo tale data, qualora tali condizioni non dovessero essere prorogate dalle parti sociali con accordo specifico, verranno ripristinate solo le prestazioni originariamente concordate dall'art.22.

Per tutto quanto non modificato dalla presente intesa, si fa rinvio a quanto stabilito dall'art.22 del CCPL.

RLST – ACCORDO PROVINCIALE DEL 10/9/2009

Le parti concordano di prorogare fino al 30/09/2014 l'accordo di costituzione del Responsabile lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale sottoscritto in data 10.09.2009.

Le parti si incontreranno successivamente per la verifica del nominativo del RLST.

CONTRIBUTO C.T.P. (ex art. 15)

Il contributo previsto dall'art.15 del CCPL del 17.04.2007 per il funzionamento del Comitato Paritetico Territoriale pari allo 0,15% a decorrere dal 01.10.2012 sarà a totale carico della Scuola Edile.

EVR – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (articolo da definire)

In considerazione della pesantissima crisi in cui versa il settore edile ed in particolare quello operante nella provincia di Ancona, Per l'anno 2013 l'EVR viene determinato come di seguito.

In applicazione di quanto previsto dal C.C.N.L. 19.4.2010, allegato 3, articolo 38 lett. f, sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli artt. 12 e 46 C.C.N.L. 19.4.2010, l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) - che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L. ivi compreso il trattamento di fine rapporto - avrà per l'anno 2013 un tetto determinato nella misura del 6%, come previsto dal contratto collettivo nazionale, calcolato sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010, sarà riconosciuto a consuntivo ed erogato, a decorrere dal mese di **aprile 2013**, in quote mensili di un dodicesimo del valore massimo annuale previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati in forza.

L'EVR sarà correlato all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio su base triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.



Per l'EVR 2013, si terrà conto dei valori di cui sopra in riferimento alla media del triennio 2008/2010 sul triennio 2007/2009.

Fermi restando gli indicatori previsti dal C.C.N.L. è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore, il numero delle imprese iscritte nella Cassa Edile di Ancona.

Le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Ancona: 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile Ancona: 25%;
3. ore lavorative denunciate in Cassa Edile Ancona : 25%;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 5%;
5. numero imprese iscritte in Cassa Edile Ancona: 20%

Il calcolo e la verifica annuale per il 2013 dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di 20 giorni dalla data del presente accordo ,in relazione ai dati forniti dalla Cassa Edile.

Successivamente le parti provvederanno entro breve alla redazione della tabella con i valori retributivi.

Qualora in fase di verifica dei parametri , non scatta l'IVR , le parti concordano fin d'ora di erogare nel mese di settembre 2013 una somma a titolo di EVR una tantum di € 50 per ogni singolo lavoratore in forza dal 1 gennaio 2011 per la mancata applicazione dell'accordo per gli anni 2011/12.

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'EVR e la procedura di verifica aziendale si fa riferimento a quanto previsto all'art. 38 del CCNL.

Le imprese che intendono attivare la procedura per la disapplicazione dell'EVR in relazione all'andamento aziendale dovranno inviare la comunicazione di cui all'art. 38 anche alle Organizzazioni Sindacali Territoriali.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

COORDINAMENTO REGIONALE CASSE EDILI

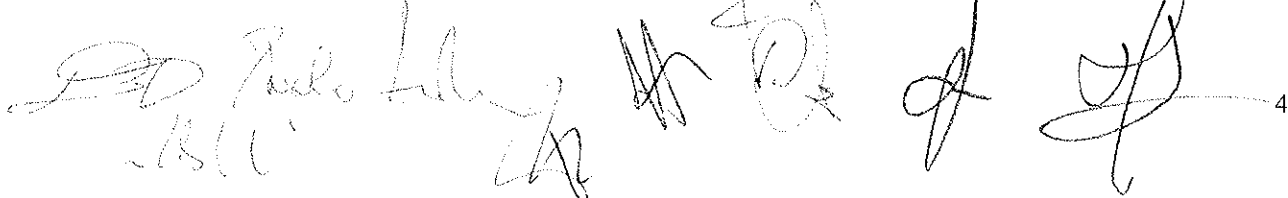
Considerato il ruolo che le Casse Edili hanno assunto nella lotta al lavoro nero e irregolare ,le parti sociali ritengono ormai indispensabile superare l'attuale diversità delle Casse Edili Ance delle marche e di giungere ad un coordinamento tecnico regionale che consenta una effettiva sinergia anche per il superamento dell'attuale crisi che investe indirettamente anche le Casse Edili.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Ancona, avrà decorrenza dal **1° gennaio 2011** fino al 31.12.2013, salvo eventuali diverse indicazioni che dovessero provenire dalle Parti sottoscrittrici del CCNL.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno un mese prima della scadenza, fatta salva la diversa scadenza indicata per le prestazioni Casse Edile, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito .

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto Integrativo non dà luogo ad alcuna indennità di vacanza contrattuale.

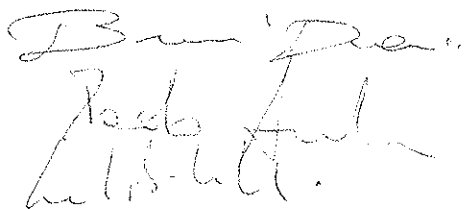


4

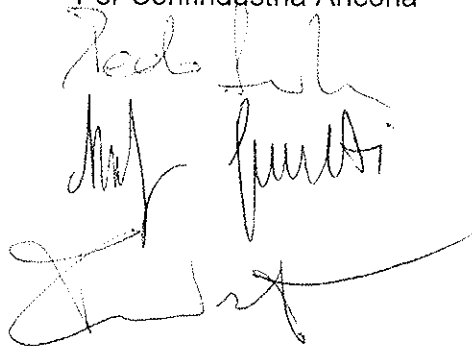
Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 19 aprile 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

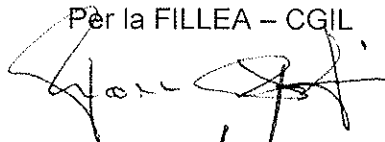
Per il Collegio Costruttori



Per Confindustria Ancona



Per la FILLEA – CGIL



Per la FILCA – CISL



Per la FENEALUIL

